



Comune di Soriano Nel Cimino

Provincia di Viterbo

Servizio I – Area Amministrativa



Faggeta vetusta dei Monti Cimini
Iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale nel 2011

**Ai bar, ristoranti, locali di pubblico spettacolo presenti
all'interno del territorio comunale**

Oggetto: Controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Considerate le recenti e tragiche vicende verificatesi a Crans-Montana che hanno riportato all'attenzione generale la necessità di mantenere elevati i livelli di sicurezza all'interno dei pubblici esercizi e dei locali destinati al pubblico spettacolo. Con apposita nota circolare prot. 4636 del 19 gennaio u.s. il Ministro dell'Interno, pur premettendo che il sistema nazionale di safety, ha dimostrato, nel tempo, grande affidabilità, sottolinea come l'episodio occorso nel centro montano svizzero imponga, in via precauzionale, un ulteriore rafforzamento delle attività di controllo, con particolare riguardo alla prevenzione dei rischi per l'incolumità dei lavoratori e degli avventori.

Vista la nota pervenuta dalla Prefettura di Viterbo ns. Prot. N. 1489 del 23.01.2026 che si allega alla presente;

Visto il chiarimento ufficiale reso dalla Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica con nota prot. n. 0017072 del 28 dicembre 2011 – “D.P.R. 151/11. Assoggettabilità di bar e ristoranti. Chiarimento”, con cui è stato precisato che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell'Allegato I del decreto. La medesima nota chiarisce che qualora bar e ristoranti siano inseriti all'interno di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, devono osservarne le relative prescrizioni;

Considerato che ai sensi degli articoli 68 e 80 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), sono soggetti a verifica di agibilità i locali destinati a spettacoli e trattenimenti pubblici.

Per tali attività, nell'ambito della prevenzione incendi, trovano applicazione:

- il D.M. 19 agosto 1996 e s.m.i., recante la regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
- il DM 22 novembre 2022 recante la “Regola Tecnica Verticale V.15 del Codice di Prevenzione Incendi” in vigore dal 1° gennaio 2023;



Comune di Soriano Nel Cimino

Provincia di Viterbo

Servizio I – Area Amministrativa



Faggeta vetusta dei Monti Cimini
Iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale nel 2011

- il D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151, Allegato I – attività n. 65, per i locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 persone o di superficie superiore ai 200 m2.

Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, discoteche e sale da ballo, caratterizzate, quale attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e permanenza prolungata del pubblico.

Preso atto che, inerentemente alle attività accessorie nei bar e ristoranti (musica dal vivo e karaoke) il D.M. 19 agosto 1996 esclude espressamente dal proprio campo di applicazione i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo ed i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio karaoke o simile, purché:

- non sia installato in sale appositamente allestite per le esibizioni;
- la capienza della sala non superi le 100 persone.

In tali casi, nonché nei casi di musica dal vivo o accompagnamento musicale svolti in modo accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, l'attività resta qualificabile come bar o ristorante.

Qualora, invece, l'intrattenimento assuma carattere prevalente ovvero comporti una trasformazione funzionale del locale (assetti, impianti, layout, gestione affollamento), si rende necessario il riesame dell'inquadramento complessivo dell'attività alla luce degli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. nonché dell'eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o RTV 15).

Precisato che i bar ed i ristoranti, in via generale, non sono disciplinati da una specifica regola tecnica di prevenzione incendi e, pertanto, l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione antincendio e delle condizioni di esercizio in sicurezza è demandata alla valutazione del rischio incendio, da sviluppare in capo al datore di lavoro secondo i criteri stabiliti dal D.M. 3 settembre 2021, che stabilisce i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio.

Come indicato all'articolo 3 del citato D.M. 3 settembre 2021, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati:

- nel Codice di prevenzione incendi (D.M. 3 agosto 2015 – RTO), con individuazione del profilo di rischio e dei livelli di prestazione per le 10 misure antincendio oppure
- nell'allegato I allo stesso D.M. 3 settembre 2021 (c.d. Minicodice) per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, ove ne ricorrano i presupposti.

La suddetta valutazione riguarda pertanto il rischio incendio e la gestione della sicurezza antincendio, e non esaurisce la valutazione dei rischi di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che resta comunque disciplinata da specifiche disposizioni.

Piazza Umberto I n° 12 - 01038
Centralino: 0761 7421

P. IVA 00089420566
C.F. 80010010561
Pec: puntocomunesoriano@pec.it



Comune di Soriano Nel Cimino

Provincia di Viterbo

Servizio I – Area Amministrativa



Faggeta vetusta dei Monti Cimini
Iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale nel 2011

Considerato il D.M. 2 settembre 2021 che all'articolo 2 stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di adottare idonee misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza e di predisporre il piano di emergenza nei seguenti casi:

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro rientranti nell'Allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151.

Tale impostazione è stata esplicitamente chiarita dalla Circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica prot. n. 15472 del 19 ottobre 2021, nella quale si evidenzia come una delle principali novità introdotte dal decreto consista nel fatto che la necessità del piano di emergenza non è più valutata esclusivamente in funzione del numero dei lavoratori, bensì anche in relazione al numero complessivo degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all'interno dell'attività.

La medesima circolare richiama inoltre il principio di inclusività, sottolineando la necessità di fare riferimento agli "occupanti" e di esplicitare sistematicamente, nel piano di emergenza, specifiche indicazioni per le persone con esigenze speciali, al fine di garantire una gestione dell'emergenza efficace e realmente orientata alla tutela della vita umana.

Coerentemente, il D.M. 3 settembre 2021 (cd. Minicodice), all'Allegato I, definisce l'affollamento facendo riferimento agli "occupanti", intesi come tutte le persone presenti nell'attività a qualsiasi titolo, includendo pertanto clienti, visitatori e utenti ai fini della valutazione del rischio incendio, del dimensionamento delle misure di sicurezza e delle procedure di emergenza.

Ne deriva che:

1. nel DVR continuano a essere valutati i rischi per i lavoratori, tenendo conto, quando rilevante, dell'impatto organizzativo della presenza del pubblico;
2. nella valutazione del rischio incendio e nella pianificazione dell'emergenza, ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 e del D.M. 3 settembre 2021, devono essere considerate tutte le persone presenti, con specifica attenzione agli occupanti con esigenze speciali, ai fini della sicurezza complessiva.

Alla luce di tali premesse, la scrivente Amministrazione Comunale ritiene necessario avviare una fase straordinaria di monitoraggio e verifica delle condizioni di sicurezza dei locali aperti al pubblico con particolare cura per le attività complementari svolte all'interno di bar e ristoranti (anche in vista dell'approssimarsi del periodo carnevalesco, in cui è presumibile la maggiore frequenza di eventi e festeggiamenti), al fine di accertare se esse assumano carattere prevalente rispetto all'attività principale e si configurino pertanto quali pubblici intrattenimenti, soggetti alle più stringenti regole autorizzative previste dal TULPS.



Comune di Soriano Nel Cimino

Provincia di Viterbo

Servizio I – Area Amministrativa



Faggeta vetusta dei Monti Cimini
Iscritta nella lista del Patrimonio Mondiale nel 2011

Di conseguenza verranno effettuate verifiche sia dal punto di vista amministrativo che gestionale, anche attraverso apposite sopralluoghi da parte degli uffici comunali competenti, al fine di evitare qualsiasi situazione di pericolo o di non allineamento legislative/amministrativo anche volte a constatare la perdurante, piena corrispondenza tra le condizioni che hanno portato al rilascio del titolo abilitativo e quelle di effettivo esercizio.

Resta fermo che, al di fuori di tali ipotesi, gli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione incendi ricadono sul datore di lavoro, il quale è tenuto ad adottare misure adeguate al numero di lavoratori, utenti e presenze effettive.

Si ricorda che ogni infrazione rilevata sarà duramente perseguita per legge portando in alcuni casi alla sospensione dell'attività commerciale e alla denuncia alle forze di polizia con ricadute sui soggetti interessati sia dal punto di vista civilistico che penale.

Contestualmente si richiamano i soggetti in indirizzo a verificare la correttezza e le eventuali scadenze di tutta la documentazione depositata o da inviare agli uffici comunali preposti ponendo accurata attenzione in quale casistica riportata in premessa rientrano le proprie attività in senso generale e negli eventuali casi sporadici (serate danzanti e similari).

Inoltre si rammenta l'importanza di verificare, da parte dei propriety / datori di lavoro, la conformità dell'attività alle misure di prevenzione incendi, di gestione dell'esodo e dell'emergenza, la congruenza tra l'assetto strutturale dei locali, i materiali e le installazioni presenti, la capienza autorizzata e l'affollamento effettivo, nonché il rispetto delle disposizioni disciplinanti l'uso di fuochi d'artificio e fiamme libere all'interno delle medesime.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del I Servizio
Area Amministrativa
F.F. Arch. Alessandro Aimola